



COMUNE DI SAMO

Provincia di Reggio Calabria

C.F. 81002530806 - P. Iva 01015640806

Tel. 0964977022 - Fax 0964977305

Sito Internet : www.comunedisamo.it

ORDINANZA N. 16 DEL 11.09.2012

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Che il giorno 03.09.2012 sono stati effettuati i prelievi di acqua dal personale del Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria Laboratorio Bionaturalistico dell'ARPACAL Dirigente Resp. Dott. Giuseppe Mazza per un controllo su tutto il territorio comunale;

Che dalle analisi effettuate, il cui esito è pervenuto via fax in data 11.09.2012 ed acquisito al protocollo n. 3128, si riscontra la non conformità chimica e microbiologica di cui al D. Lgs. 31/2001 nei seguenti punti di prelievo:

1. Fontana pubblica Via Michele Bianchi - Caserma Carabinieri
2. Sorgente Pizzica 1 lato dx idraulico
3. Sorgente Pizzica 2 lato sx idraulico

Sentiti il Responsabile Area Tecnica ed il dipendente addetto al servizio manutenzione;

VISTA la relazione prot. n. 3135 dell'11.09.2012 a firma del tecnico comunale, dalla quale si evince che è opportuno disporre il divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dalla sorgente che alimenta la fontana pubblica di Via Michele Bianchi - Caserma Carabinieri;

CONSIDERATO che con la predetta relazione si evidenzia che detta sorgente non alimenta né serbatoi comunali né si immette nella rete idrica comunale, ma serve, esclusivamente, altre due fontane:

1. di fronte serbatoio Lirna
2. di fronte Piazza Municipio

e che, pertanto, è opportuno, a fini precauzionali, disporre il divieto di uso a fini potabili anche dell'acqua che alimenta tali fontane.

CONSIDERATO, altresì, che dalla predetta relazione emerge che la sorgente Pizzica non alimenta l'acquedotto comunale;

ATTESA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica fino a quando non sarà accertata la conformità dell'acqua erogata alle vigenti disposizioni di legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;

Visto il T.U.O.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione,

- il divieto all'uso potabile dell'acqua proveniente dalla sorgente Calamacia che alimenta le seguenti fontane pubbliche, anche mediante interruzione del relativo flusso;

1. Via Michele Bianchi - Caserma Carabinieri
2. di fronte serbatoio Lima
3. di fronte Piazza Municipio.

- L'apposizione del segnale di divieto nei pressi della sorgente Pizzica.
- Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica affinché dia immediata esecuzione alla presente ordinanza, informi la popolazione mediante pubblicazione ON LINE all'Albo Pretorio di questo Ente e mediante qualsiasi altra forma ritenuta utile allo scopo ed adotti tutti provvedimenti necessari a garantire in tempi rapidi la piena fruibilità dell'acqua proveniente dalla sorgente Calamacia e dalla sorgente Pizzica, al fine di limitare al massimo i disagi per l'utenza;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza, a cura del predetto responsabile dell'Area Tecnica,:

- a) all'ASP competente;
- b) all'ARPACAL;
- c) alla Stazione Carabinieri di Samo.
- d) ai vigili urbani di Samo

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l'Arch. Manti Vincenzo il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Samo, Li 11.09.2012

La Commissione Straordinaria
Caracciolo/Minieri, Polizzi

